

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

#### **Art. 66 Sostituzione del custode**

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'[articolo 65](#), secondo comma.